

BOZZE DI STAMPA
26 febbraio 2019
N. 3 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni (1018)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 2

2.555 (testo 2)

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,
ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO,
DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.555

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) il figlio maggiorenne di cui alla lettera *b*) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera *b*-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G2.555 (già em. 2.555 (testo 2))

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che, ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riconoscere al figlio maggiorenne, di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, il diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'im-

porto del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio, prevedendo altresì che il requisito della distanza si intenda rispettato anche all'interno della stessa provincia ed sia ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

EMENDAMENTI

Art. 4

4.131

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».

4.153 (testo 3)

D'ARIENZO, TARICCO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei

confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

Art. 5

5.87

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Ritirato

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6

6.2 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i

sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

Art. 7

7.14 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. In caso di condanna il beneficio non può essere nuovamente richiesto.

3-bis. In caso di condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il medesimo reato, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.»

b) *Al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «sessanta mesi» e le parole: «sei mesi» con «diciotto mesi».*

Art. 8

8.2 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», inserire la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:

1) *non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;*

2) *assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.*

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.25

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».

8.40 (testo 2)

ROMAGNOLI, AUDDINO, PUGLIA, MORONESE, MATRISCIANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza".».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

Art. 9

9.3

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti:
«ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».

Art. 12

12.36

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

Art. 13

13.4 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 2 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del Lavoro affinché le stesse non siano computate ai fini

dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.»

13.0.3 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Art. 15

15.2

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G15.2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G15.2 (già em. 15.2)

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito all'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica apportando modifiche al comma 10 dell'articolo 24

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

considerato che:

l'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 205/2017 aveva previsto l'esonero dalle disposizioni sull'incremento della speranza di vita in favore dei lavoratori addetti alle attività cosiddette "gravose" elencate nell'allegato B della medesima legge e in favore dei lavoratori occupati nelle attività usuranti di cui al decreto legislativo 67/2011;

tali lavoratori, quindi, a condizione che avessero i requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti, avrebbero potuto accedere dal 2 gennaio 2019 al pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne;

le novelle di cui all'articolo in premessa confermando sostanzialmente quanto già previsto, stabiliscono che fino al 31 dicembre 2026 per l'accesso al pensionamento anticipato continuano a non applicarsi le disposizioni sull'incremento della speranza di vita;

le medesime novelle stabiliscono tuttavia che il trattamento pensionistico venga corrisposto dopo tre mesi dalla maturazione del requisito;

appare di primaria importanza riconoscere a quei lavoratori e lavoratrici che nel corso della loro vita lavorativa hanno svolto attività usuranti o gravose la possibilità di accedere al trattamento pensionistico al maturare dei requisiti previsti;

impegna il Governo:

valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, non trovino applicazione per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTO

Art. 20

20.9

NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ACCOTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, MATRISCIANO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:

a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;

b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;

c) dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;

d) oltre il cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro."»;

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
